



CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI.

VERBALE

Il 12 luglio 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Sono assenti per questa deliberazione gli Ass. Chittò e Pozzi.

Convenzione con la Federazione Italiana Nuoto per il servizio di gestione delle piscine comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 12.04.2011;
- Visto lo schema di convenzione, costituito da n. 20 articoli e formato da n. 14 pagine con allegato a far parte integrante e sostanziale lo schema di protocollo d'intesa, formato da n. 4 pagine; acquisiti al protocollo generale n. 54.342 del 29.06.2011;
- Vista l'allegata relazione del Servizio Sport in data 4 luglio 2011, che si intende fare parte integrante del presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dello schema di convenzione, in n. 20 articoli e n. 14 pagine, tra il Comune e la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo, per l'affidamento del servizio di gestione delle piscine comunali per la durata di n. 2 anni;
- 2) di prendere altresì atto dello schema di protocollo d'intesa, in n. 4 pagine, tra il Comune, la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo e l'ASD GEAS Nuoto, parte integrante e sostanziale della convenzione in schema di cui alla precedente presa d'atto;
- 3) di prendere atto che, in considerazione del regime tariffario imposto al soggetto affidatario di cui all'allegata relazione, allo scopo di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, è previsto un corrispettivo dell'importo massimo annuo di euro 90.305,42 (oltre IVA se dovuta) la cui spesa sarà imputata con successivo provvedimento dirigenziale;
- 4) di dare mandato al Direttore del Settore Cultura, politiche giovanili e sport di provvedere, secondo la relazione parte integrante del presente provvedimento e con il supporto degli uffici comunali competenti, ai necessari attuativi della presente deliberazione, fino alla stipulazione della convenzione e dell'allegato protocollo di intesa, e comunque dopo aver acquisito il parere della Consulta cittadina dello sport;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per la necessaria tempestività degli attuativi.

RELAZIONE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 135 del 12.04.2011, in considerazione della manifestazione d'interesse espressa dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo, per la concessione in gestione delle piscine comunali, prendendo atto dell'interesse ha dato mandato al Direttore del Settore Cultura, politiche giovanili e sport di svolgere, con il supporto degli uffici comunali competenti, gli approfondimenti necessari fino alla definizione di

un'ipotesi di schema convenzionale da pattuirsi con la stessa Federazione Italiana Nuoto, da sottoporsi poi alla stessa Giunta Comunale.

In esito agli incontri avvenuti con la Federazione Italiana Nuoto, è stato elaborato uno schema di convenzione, costituito da n. 20 articoli e formato da n. 14 pagine con allegato a far parte integrante e sostanziale uno schema di protocollo d'intesa, formato da n. 4 pagine; tali documenti sono stati acquisiti al protocollo generale n. 54.342 del 29.06.2011.

La convenzione richiama in premesse i presupposti dell'intesa tra le parti; in sintesi, per gli aspetti di merito:

- a. il Comune è proprietario degli impianti natatori situati sul territorio comunale "De Gregorio", "Olimpia" e "Longo" (la piscina scoperta estiva), la cui gestione è da molti anni affidata all'esterno in forma di concessione di servizi, poiché tale forma ha consentito e consentirà se mantenuta un risparmio di spesa rispetto alla tradizionale forma di gestione in via diretta con mezzi propri dell'Ente proprietario;
- b. è intento ed obiettivo del Comune che la gestione degli stessi dovrà sempre garantirne la più ampia fruibilità sotto il profilo sociale e sportivo, valorizzando la promozione dell'attività natatoria (anche libera) e degli sport acquatici all'interno delle strutture in favore di ogni categoria sociale;
- c. il Comune ritiene che da un'intesa strutturata con la Federazione Italiana Nuoto, definita e finalizzata a garantire un servizio pubblico, verrebbero perseguiti i profili di interesse pubblico a vantaggio della collettività e in particolare dei cittadini interessati al servizio stesso, e cioè:
 - c.1) attivare saperi e programmi manageriali di alto livello come già in altri impianti di grandi e medie Città della Lombardia;
 - c.2) attuare programmi di formazione di atleti e tecnici rivolti a potenziare i valori sportivi della Città in termini di conseguimento di risultati agonistici, con un ritorno promozionale sia nel livello formativo, dell'infanzia, sia nel livello amatoriale, delle varie fasi dell'età adulta, per uno stile di vita salutare e responsabile;
 - c.3) supportare l'Amministrazione Comunale nelle scelte di programmazione strategica e di destinazione funzionale degli impianti comunali, anche alla luce degli scenari delle aree urbane da riqualificare;
 - c.4) favorire i rapporti di collaborazione e la possibile integrazione funzionale tra i diversi soggetti sportivi operanti sul territorio cittadino per la pratica delle discipline natatorie, rafforzando l'offerta di servizi in termini di ampiezza e qualità;
- d. il Comune ritiene prioritario che la gestione degli impianti natatori continui ad essere improntata ai seguenti criteri e finalità:
 - d.1) assicurare una gestione unitaria della strutture, coordinandone l'utilizzo da parte dei cittadini e delle realtà sportive curando il rapporti fra le varie realtà che le utilizzano;
 - d.2) assicurare l'uso pubblico, con particolare riguardo al territorio locale e alle sue risorse;
 - d.3) prevedere la destinazione in via prevalente alla pratica delle specialità natatorie, sia di quella agonistica sia salvaguardando adeguatamente quella non agonistica e libera;
 - d.4) promuovere l'attività natatoria in favore di disabili, scuole e categorie di pubblica utilità,
 - d.5) promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi sportivi anche di rilevanza nazionale ed internazionale, con finalità sportive e di promozione della Città;
 - d.6) controllare le tariffe come garanzia per l'uso pubblico;
 - d.7) indirizzare e controllare la gestione per garantire un servizio qualitativamente adeguato e la fruizione della struttura da parte della generalità degli utenti tutelando le risorse locali;
- e. il Comune ritiene che tali finalità di evidente utilità pubblica possano essere perseguite al meglio dalla Federazione Italiana Nuoto, in quanto la stessa riscuote prestigio e affidabilità ed è interlocutore privilegiato nel settore del nuoto e delle discipline collegate. Può garantire una preparazione sportiva di alto livello che potrà avere una particolare valenza positiva per la conseguente promozione della Città; nonché assicurare ampie garanzie sull'uso pubblico degli impianti, sullo sviluppo dell'attività agonistica sia a livello locale che a livello regionale e nazionale, sulla diffusione del nuoto e delle attività connesse anche a livello non agonistico ed a tutela degli usi sociali.

Dopo i presupposti di merito, in premesse della convenzione sono richiamati altresì i presupposti giuridici :

- A. l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è disciplinato dalla Legge 27.12.2002, n. 289 che, all'art. 90, comma 25, espressamente prevede che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";
- B. l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è, altresì, disciplinato dalla Legge Regionale 14.12.2006, n. 27 che, all'art. 2, comma 1, indica quale modalità preferenziale di affidamento, per gli enti che non intendano provvedere alla gestione diretta, quella ad associazioni, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;
- C. nell'attuale ordinamento sportivo, il Comitato olimpico nazionale italiano ("C.O.N.I."), ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate le quali, dunque, pur con personalità giuridica di diritto privato, si configurano come organi attraverso i quali opera il C.O.N.I.;
- D. Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 23.07.1999 n. 242 e s.m.i. e dell'art. 23, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., le Federazioni svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico, delle Federazioni internazionali e dello stesso C.O.N.I., e la loro attività ha valenza pubblicistica per gli aspetti istituzionali della loro attività;
- E. stabilisce, infatti, l'art. 15 – Federazioni sportive nazionali – della normativa richiamata: Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività;
- F. a tal proposito, lo statuto del CONI indica la sussistenza di tale valenza pubblicistica all'art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni sportive nazionali – comma 1: "Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici."

Ciò posto, si passa all'esame dello schema della convenzione, procedendo per articoli e per punti salienti con, dove e per quanto necessario, alcune osservazioni inerenti integrazioni e/o modifiche da apportare al testo formulato dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo, ai fini della definizione del documento da stipulare.

ART. 2 - (Oggetto) – E' l'affidamento alla Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Lombardo della gestione delle piscine comunali e l'organizzazione delle attività sportive inerenti l'uso delle stesse. Le piscine comunali vengono consegnate con la stipulazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al soggetto affidatario, che le riceve e accetta senza eccezioni o riserve.

Su tale articolo e da tale articolo in poi, si ritiene di attenersi a una terminologia più appropriata, coerente ai contenuti del rapporto convenzionale. Si scrive quindi: affidamento di servizio, e non concessione, essendo del tutto preminente l'aspetto del servizio al pubblico, rispetto a quello del conferimento dei beni immobili; beni che sono meramente strumentali al servizio stesso.

ART. 3 - (Durata della convenzione) - La durata della convenzione è stabilita in anni due (2), con – in ipotesi – la facoltà per il Comune e il corrispondente obbligo dell'affidatario, di prorogare

l'affidamento per ulteriori due (2) anni per esigenze di programmazione strategica del servizio. E' prevista la facoltà di revoca da parte del Comune, in caso di ragioni di pubblico interesse o per ragioni di forza maggiore o per inadempimento dell'affidatario. Sussiste altresì il diritto di rinuncia da parte dell'affidatario per motivate ragioni.

ART. 5 - (Uso e apertura degli impianti) - L'affidatario dovrà garantire la disponibilità degli impianti nei giorni ed orari concordati con l'Amministrazione Comunale: a tutti i cittadini (che fruiranno degli impianti natatori indipendentemente dall'appartenenza a Società di nuoto); ad altre società, associazioni, gruppi sportivi o singoli cittadini che operino con le stesse finalità sportive/associative/di aggregazione sociale riconosciute valide dall'Amministrazione Comunale e secondo le modalità concordate tra l'affidatario e le stesse; agli alunni delle scuole nella modalità concordata con l'Amministrazione Comunale; a gruppi organizzati che svolgono attività educative e/o ricreative.

ART. 6 - (Oneri dell'affidatario) - S'impegna a garantire la continuità e regolarità del servizio, la perfetta efficienza e fruibilità delle piscine comunali secondo i requisiti richiesti dal caso e secondo la diligenza professionale. Allo scopo assicura la presenza e capacità del personale necessario, in ogni ruolo e responsabilità prevista per legge e per gli obblighi della presente convenzione, la perfetta efficienza di impianti e di attrezzature, la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle aree pertinenziali di verde, l'igiene e pulizia di tutti i locali con interventi a cadenza almeno quotidiana, la conduzione e manutenzione del ciclo idrico, sia per le vasche natatorie sia per i locali bagni e docce, con l'obbligo di risultato degli standard previsti e prescritti dalle autorità in materia, effettuando tutte le attività di gestione, di manutenzione ordinaria periodica necessarie al funzionamento e utilizzo delle piscine in condizioni di sicurezza e idoneità, secondo le vigenti disposizioni normative. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, e quanto si dirà qui oltre sullo stesso articolo, non è consentito il conferimento della responsabilità degli impianti da parte dell'affidatario, che ne mantiene sempre la direzione strategica. Analogamente l'affidatario anche nel caso di utilizzi di soggetti collettivi terzi, è il responsabile ed il soggetto giuridico titolare dei contratti inerenti la presente Convenzione (ivi comprese le utenze necessarie per il funzionamento degli impianti). Il soggetto affidatario si obbliga ad essere intestatario e a provvedere, a cura e spese proprie, al pagamento delle bollette relative alle utenze inerenti il calore, l'energia elettrica e l'acqua, e a tutti i materiali e forniture occorrenti.

ART. 8 - (Oneri e responsabilità del Comune) - Il Comune è tenuto a provvedere, a spese proprie, alle opere di manutenzione straordinaria, salvo che le stesse siano rese necessarie dalla negligenza dell'affidatario per mancata manutenzione ordinaria o per difetto di conduzione e controllo. Il Comune può autorizzare l'affidatario, su richiesta dello stesso, ad eseguire lavori non derogabili e non prorogabili di manutenzione straordinaria, per il finanziamento delle quali il Comune potrà stanziare fondi nell'ambito delle relative dotazioni di Bilancio. Per l'esecuzione di tali lavori, l'affidatario è obbligato a conformarsi al Codice dei Contratti - D. lgs. 163 / 2006 nonché, per quanto applicabili, le vigenti norme del Comune per l'esecuzione di lavori in economia. Il Comune provvede per ragioni di efficienza e di sicurezza, nelle piscine "De Gregorio" e "Olimpia", la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici per il calore.

ART. 9 - (Programma delle attività e tariffe) - Il soggetto affidatario sottopone di anno in anno all'Amministrazione Comunale, il programma delle attività per l'anno successivo, indicando specificatamente: per ogni corso il numero dei corsi, utenti a cui è rivolto, durata in settimane, numero delle lezioni settimanali e loro regolamentazione; per le attività che si svolgono a titolo individuale, modalità d'uso dell'impianto, impianti utilizzati, giorni ed orari; per le attività agonistiche: impianti utilizzati, giorni ed ore di allenamento e previsione dell'utilizzo degli impianti per gare e manifestazioni. Il piano tariffario è determinato dal Comune, sentito l'affidatario, il quale si impegna a rispettare e a far rispettare le tariffe medie stabilite dal Comune.

Su questo punto, in considerazione della situazione economica generale e locale e alla luce della valenza sociale del servizio in relazione, si propone di disciplinare in convenzione il mantenimento delle tariffe così come già disciplinate alla data del 25 giugno 2009 (doc. allegato), quindi le seguenti tariffe medie:

nuoto per adulti (dai 15 anni di età) = euro 6,00 / ora

nuoto per ragazzi (dai 4 ai 14 anni di età) = euro 4,80 / ora
nuoto per l'infanzia (genitore – bambino) = euro 7,50 / ora.

Si ritiene inoltre di mantenere in vigore le tariffe previste per le attività di nuoto libero sia nelle piscine coperte, sia nella piscina estiva Longo:

adulti = euro 5,00 / ora e/o ingresso con una riduzione del 50% per i cittadini ultrasessantenni dai 60 anni;

ragazzi (fino ai 14 anni di età) = euro 3,00 / ora e/o ingresso.

ART. 10 - (Partecipazione economica del Comune) – In considerazione del regime tariffario, e posto che tali tariffe sono inferiori a quelle necessarie ad un rientro dei costi di organizzazione e gestione del servizio, il Comune prevede di riconoscere all'affidatario un titolo integrativo per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione altrimenti non perseguibile, a tal punto con immaginabili conseguenze negative sulla continuità del servizio.

Pertanto si propone di confermare – analogamente alle tariffe – il corrispettivo determinato nel contratto in scadenza al 14.09.2011, repertorio n. 49.810 del 18.02.2011, nell'importo di euro 90.305,42 (oltre IVA se dovuta). Dopo i primi 12 mesi, è prevista l'applicazione dell'adeguamento del corrispettivo all'indice Istat.

Dalla partecipazione economica del Comune non potrà comunque discendere a carico dello stesso Ente alcuna responsabilità in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile dell'affidatario, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo contabile, sia per l'aspetto fiscale, rimandando in proposito ogni responsabilità all'affidatario medesimo.

Art. 12 - (Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'affidatario) – Si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica del proprio personale addetto ai lavori sopra specificati e dalla Legge sulla previdenza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. Potrà comunque avvalersi di terzi e di Società Sportive affiliate per tutti gli aspetti (necessari e/o utili) di gestione, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale che potrà opporsi per gravi motivi.

ART. 13 - (Proventi) - Sono di spettanza dell'affidatario i proventi derivanti da: quote per iscrizioni ai corsi di nuoto; somme erogate da sponsor o sostenitori; somme erogate da società alle quali è stato autorizzato l'uso degli impianti ai sensi dell'art. 5; dagli interessi dei singoli utenti; nonché dall'espletamento di gare natatorie; da ogni altro uso della struttura oggetto dell'affidamento.

ART. 14 - (Subaffidamento) - Su tale articolo va premesso anzitutto che la fattispecie nominata *subaffidamento*, in realtà – come peraltro scritto e chiarito nello schema di Protocollo d'intesa allegato alla Convenzione – integra piuttosto la facoltà della Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Lombardo, di concedere diritti d'uso delle piscine comunali, in tutto o in parte, anche temporaneamente, a società sportive o enti di promozione sportiva per attività preagonistiche ed agonistiche, sulla base del criterio del merito sportivo secondo i principi e le regole che governano le discipline del C.O.N.I. e della F.I.N., impregiudicato, quindi, il rispetto di quanto previsto dalla Legge 27.12.2002, n. 289 che, all'art. 90, comma 24, prevede espressamente che "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive". A fronte di tali usi collettivi, il soggetto affidatario – con l'obiettivo di perseguire la migliore gestione del servizio – può avvalersi della collaborazione di tali soggetti utilizzatori nell'esercizio dei compiti di gestione affidati. In tal caso si fa riferimento a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. c) della già citata Legge Regionale n. 27/2006 ed in particolare ai criteri ivi indicati ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per quanto attiene:

- l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti;
- il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare;
- il numero dei tesserati o iscritti al soggetto, interessati alle attività praticabili;
- la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo e della migliore fruizione;
- le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto;

- la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- le modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

Resta, sempre e in ogni caso, l'obbligo di supervisione tecnica in capo all'affidatario il quale rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune per ogni attività svolta e non potrà in alcun modo sottrarsi agli obblighi della convenzione, pena la risoluzione della medesima.

Come anticipato, la regolazione della fattispecie di cui al presente articolo, è sviluppata nel Protocollo di Intesa a tre parti: Comune, affidatario e terzo utilizzatore. Tale Protocollo di Intesa, allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante e sostanziale ed è qui oltre trattato.

ART. 16 - (Gratuità per le attività sociali dell'Amministrazione Comunale) - In relazione alla necessità di spazi acqua gratuiti che il Comune destina ad attività ed utilizzi sociali, il soggetto affidatario è obbligato a garantire quanto necessario al funzionamento in efficienza e sicurezza delle piscine comunali: assistenza a bordo vasca con personale di salvamento, ricezione all'ingresso, inservienti al guardaroba, pulizie. Le attività gratuite osservano il calendario, nel periodo di apertura delle piscine:

- a) piscina "De Gregorio", lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 14,00, martedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,30;
- b) piscina "Olimpia", lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 12,00;
- c) piscina "Longo" dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,30.

ART. 17 - (Direttore Responsabile) - All'atto della stipula della convenzione il soggetto affidatario dovrà comunicare le generalità del Direttore Responsabile della gestione degli impianti natatori al quale l'Amministrazione Comunale farà riferimento per le problematiche inerenti la gestione.

ART. 18 - (Revoca) - La revoca della convenzione è possibile nei seguenti casi: chiusura degli impianti per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi salvo casi di forza maggiore ed i periodi concordati con l'Amministrazione Comunale; reiterate violazioni del programma di attività approvato; inadempimento delle attività gestionali che devono essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità pubbliche possono emanare nelle materie di competenza.

ART. 19 - (Programmazione d'intervento e controversie) - Per la definizione degli interventi da programmare siano essi di manutenzione ordinaria o straordinaria sarà competente una Commissione che si riunirà ogni qualvolta si renderà necessario, composta dal Direttore del settore Cultura, politiche giovanili e sport (o suo delegato) che la presiede; dal Direttore Settore Demanio (o suo delegato); dal Presidente della FIN (o suo delegato); dal Direttore Responsabile Impianto (o suo delegato).

Si procede quindi all'esame del documento chiamato a far parte integrante della convenzione, vale a dire il Protocollo d'intesa tra il Comune, la stessa Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo e la Polisportiva ASD Gruppo Escursionistico Atletico Sportivo GEAS Sez. Nuoto.

Il protocollo, richiamati i presupposti giuridici di cui si è detto citando l'art. 3, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 27/2006, richiama altresì nel merito che:

- I. è riconosciuta l'importanza che la Polisportiva GEAS gode sul territorio comunale oltre che i successi ottenuti, in varie discipline sportive e nel nuoto in particolare, a livello nazionale;
- II. dal 1959, anno in cui l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni inaugurò la piscina scoperta olimpica, GEAS ha formato e continua a formare migliaia di giovani, svolgendo così un ruolo sociale rilevante non solo per la Città di Sesto San Giovanni ma l'intero Paese;
- III. ciò ha consentito a GEAS di ricevere dal CONI due riconoscimenti importantissimi come la Stella d'Oro e la Stella d'Argento al merito sportivo;

IV. GEAS è quindi interlocutore affidabile, dotato di competenze specifiche in tema agonistico e di formazione degli atleti tant'è che ai recenti Campionati Italiani Assoluti Primavera di Nuoto è risultata essere la prima società sportiva della Lombardia (undicesima assoluta nazionale).

Muovendo da tali presupposti, nell'ambito del rapporto tra la stessa Federazione e il Comune, il Protocollo d'intesa prefigura rapporti di collaborazione tra Federazione Italiana Nuoto e GEAS Nuoto, in ordine a :

- ✓ affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone;
- ✓ organizzazione di manifestazioni e i calendari di attività;
- ✓ partecipazione alle gare;
- ✓ formazione dei quadri tecnico - dirigenziali;
- ✓ uso degli impianti sportivi;
- ✓ iniziative culturali.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto di :

- 1) di prendere atto dello schema di convenzione, in n. 20 articoli e n. 14 pagine, tra il Comune e la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo, per l'affidamento del servizio di gestione delle piscine comunali per la durata di n. 2 anni;
- 2) di prendere altresì atto dello schema di protocollo d'intesa, in n. 4 pagine, tra il Comune, la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Lombardo e l'ASD GEAS Nuoto, parte integrante e sostanziale della convenzione in schema di cui alla precedente presa d'atto;
- 3) di prendere atto che, in considerazione del regime tariffario imposto al soggetto affidatario di cui qui sopra, e allo scopo di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, è previsto un corrispettivo che si determina nell'importo massimo annuo di euro 90.305,42 (oltre IVA se dovuta) la cui spesa sarà imputata con successivo provvedimento dirigenziale;
- 4) di dare mandato al Direttore del Settore Cultura, politiche giovanili e sport di provvedere, secondo la relazione svolta e con il supporto degli uffici comunali competenti, ai necessari attuativi della deliberazione in proposta, fino alla stipulazione della convenzione nonché dell'allegato protocollo di intesa, e comunque dopo aver acquisito il parere della Consulta cittadina dello sport;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per la necessaria tempestività degli attuativi.

Sesto San Giovanni, 04.07.2011

Il Funzionario
Massimo Martini

Il Direttore
Daniela Fabbri

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - COMITATO REGIONALE LOMBARDO PER L'AFFIDAMENTO - IN REGIME DI CONCESSIONE - DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE INERENTI L'USO DELLE STESSE

La Sig.ra Dott.ssa Daniela Fabbri, che agisce ed interviene non in proprio ma in rappresentanza e nell'interesse del COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 135 del 12 aprile 2011, nata a Milano il 24/10/1958, Direttore del Settore Cultura, Politiche Giovanili e Sport, elettivamente domiciliata per la carica in (20099) Sesto San Giovanni (MI), alla Piazza della Resistenza n. 20, P.IVA 00732210968, di seguito denominato anche soltanto "Comune" o "Concedente"

E

Il Sig. Ing. Danilo Vucenovich, che agisce ed interviene non in proprio ma in rappresentanza e nell'interesse della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - COMITATO REGIONALE LOMBARDO, nato a Milano il 07/02/1950, Presidente, elettivamente domiciliato per la carica in (20137) Milano, alla Via G.B. Piranesi n. 46, P.IVA 01384031007, delegato per la firma del presente atto con Procura speciale del Presidente nazionale Paolo Barelli in data _____, di seguito denominato anche soltanto "FIN" o "Concessionario"

unitamente definite anche come le "Parti"

PREMESSO CHE

- il Comune è proprietario degli Impianti Natatori situati sul territorio comunale e denominati "De Gregorio" e "Olimpia" (le 2 piscine coperte) e "Longo" (la piscina scoperta estiva), la cui gestione per scelta dell'Amministrazione è da molti anni affidata all'esterno in forma di concessione di servizi;
- è intento ed obiettivo del Comune che la gestione degli stessi dovrà sempre garantirne la più ampia fruibilità sotto il profilo sociale e sportivo, valorizzando la promozione dell'attività natatoria (anche libera) e degli sports acquatici all'interno delle strutture in favore di ogni categoria sociale;
- il Comune ritiene che da un'intesa strutturata, definita e finalizzata a garantire un servizio pubblico, verrebbero perseguiti i profili di interesse pubblico a vantaggio della collettività e in particolare dei cittadini interessati al servizio stesso, e cioè
 - attivare saperi e programmi manageriali di alto livello capaci di mettere a frutto a Sesto San Giovanni gli elementi positivi delle collaborazioni già avviate in altri impianti di grandi e medie Città della Lombardia;
 - attuare programmi di formazione di atleti e tecnici rivolti a potenziare i valori sportivi della Città in termini di conseguimento di risultati agonistici, con un ritorno promozionale sia nel livello formativo, dell'infanzia, sia nel livello amatoriale, delle varie fasi dell'età adulta, per

uno stile di vita salutare e responsabile;

- supportare l'Amministrazione Comunale nelle scelte di programmazione strategica e di destinazione funzionale degli impianti comunali, anche alla luce degli scenari delle aree urbane da riqualificare;
 - favorire i rapporti di collaborazione e possibile integrazione funzionale tra i diversi soggetti sportivi operanti sul territorio cittadino per la pratica delle discipline natatorie, rafforzando l'offerta di servizi in termini di ampiezza e qualità.
- il Comune ritiene prioritario che la gestione degli impianti natatori continui ad essere improntata ai seguenti criteri e finalità:
- * assicurare una gestione unitaria della struttura, coordinandone l'utilizzo da parte dei cittadini e delle realtà sportive curando il rapporto fra le varie realtà che utilizzano la struttura;
 - * assicurare l'uso pubblico, con particolare riguardo al territorio locale e alle sue risorse;
 - * prevedere la destinazione in via prevalente alla pratica delle specialità natatorie, sia di quello agonistica sia salvaguardando adeguatamente quella non agonistica e libera);
 - * promuovere l'attività natatoria in favore di disabili, scuole e categorie di pubblica utilità,
 - * promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi sportivi anche di rilevanza nazionale ed internazionale, con finalità sportive e di promozione della Città;
 - * controllare le tariffe come garanzia per l'uso pubblico;
 - * indirizzare e controllare la gestione da parte del Comune per garantire un servizio qualitativamente adeguato e la fruizione della struttura da parte della generalità degli utenti tutelando le risorse locali;

RILEVATO CHE

- FIN, con propria comunicazione in data 30 marzo 2011, acquisita al prot. gen. n. 30.618 in data 11 aprile 2011, ha manifestato l'interesse alla concessione in gestione delle piscine Comunali ed allo svolgimento di iniziative ed eventi correlati;
- il Comune ritiene opportuno, a tale proposito, coltivare il rapporto con la FIN per la gestione degli Impianti Natatori in quanto:
 - * è riconosciuto il prestigio e l'affidabilità della FIN quale interlocutore privilegiato nel settore del nuoto e delle discipline collegate;
 - * è l'unico interlocutore che – proprio per le sue caratteristiche – può provvedere, nell'ambito delle attività di gestione, a costituire ed a garantire una preparazione sportiva di alto livello che avrà una particolare valenza positiva per la conseguente promozione della Città;

- * assicura ampia garanzia sull'uso pubblico degli impianti, sullo sviluppo dell'attività agonistica sia a livello locale che a livello regionale e nazionale, sulla diffusione del nuoto e delle attività connesse anche a livello non agonistico ed a tutela degli usi sociali;
- per le finalità di evidente interesse pubblico sopra citate, l'apporto della FIN ha carattere di unicità in quanto quest'ultima
 - * pur nella propria inderogabile necessità di migliorare continuamente ed ulteriormente i propri standard qualitativi, è in grado di garantire un elevato livello di didattica nelle discipline natatorie;
 - * ha tra i propri obiettivi prioritari ed istituzionali la promozione delle discipline acquatiche, nonché l'avviamento all'agonismo del maggior numero possibile di atleti

CONSIDERATO CHE

- l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è disciplinato dalla Legge 27.12.2002, n. 289 che, all'art. 90, comma 25, espressamente prevede che *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*;
- l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è, altresì, disciplinato dalla Legge Regionale 14.12.2006, n. 27 che, all'art. 2, comma 1, indica quale modalità preferenziale di affidamento, per gli enti che non intendano provvedere alla gestione diretta, quella ad associazioni, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;
- nell'attuale ordinamento sportivo, il Comitato olimpico nazionale italiano ("C.O.N.I."), ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate le quali, dunque, pur con personalità giuridica di diritto privato, si configurano come organi attraverso i quali opera il C.O.N.I.;
- ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 23.7.1999 n. 24 e s.m.i. e dell'art. 23, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., le Federazioni svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico, delle Federazioni internazionali e dello stesso C.O.N.I., e la loro attività ha valenza pubblicistica per gli aspetti istituzionali della loro attività;
- stabilisce, infatti, l'art. 15 – Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate – della normativa richiamata: *"Le federazioni sportive*

nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI.”;

- lo statuto del CONI indica la sussistenza di tale valenza pubblicistica all'art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni sportive nazionali – comma 1: *“Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.”*
- alle attività di gestione di impianti sportivi pubblici da parte delle Federazioni Sportive Nazionali è, pertanto, riconosciuta valenza pubblicistica per effetto della normativa sopra richiamata;
- altresì che la concessione di gestione degli Impianti Natatori consentirà al Comune di continuare nel conseguimento di un notevole risparmio di spesa, giacché l'ammontare della somma annuale relativa alle spese da corrispondere al Concessionario (che verrà, di anno in anno, opportunamente monitorata e verificata) è notevolmente inferiore agli oneri che sarebbero necessari per la gestione diretta degli impianti stessi

RITENUTO CHE

- la scelta dell'Amministrazione, attesa la ragionevolezza e coerenza di finalizzare l'utilizzazione delle strutture sportive di cui trattasi, assume un carattere eminentemente discrezionale in coerenza con l'interesse pubblico perseguito tendente a sostenere le attività sportive natatorie, la cui pratica trova piena tutela con l'affidamento alla F.I.N., quale Federazione Sportiva Nazionale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Rilevanza delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

(Oggetto della Concessione)

1. Oggetto della concessione è, in forza della normativa richiamata in premessa, l'affidamento – in regime di concessione – alla Federazione Italiana Nuoto-

Comitato Regionale Lombardo della gestione delle piscine comunali e l'organizzazione delle attività sportive inerenti l'uso delle stesse.

2. Le piscine comunali sono

- (i) la piscina coperta "De Gregorio" in via Saint Denis n. 101,
- (ii) la piscina coperta "Olimpia" in via Marzabotto n. 189,
- (iii) la piscina scoperta estiva "Longo" in via Bixio n. 1,

che vengono consegnate con la stipulazione della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al Concessionario, che le riceve e accetta senza eccezioni o riserve.

3. Le strutture impiantistiche oggetto della presente concessione - comprensive di a) spogliatoi, locali di servizio, ecc. inclusi nei rispettivi complessi edilizi; b) locali adibiti a bar; c) accessori e macchinari presenti nei locali spogliati e di servizio - sono meglio identificate nelle planimetrie allegate alla presente convenzione e ne fanno parte integrante e sostanziale.

ART. 3

(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni due (2) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, con la facoltà per il Comune e il corrispondente obbligo del Concessionario, di prorogare l'affidamento per ulteriori due (2) anni per esigenze di programmazione strategica del servizio in concessione.

2. La concessione scadrà di pieno diritto senza la necessità di disdetta e in caso di mancato rinnovo il Concessionario non potrà comunque pretendere compensi od indennizzi di sorta.

3. Il Concedente si riserva comunque la possibilità di revocare la concessione con un preavviso di giorni ____ (____), ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per ragioni di forza maggiore o per l'inadempimento del Concessionario alle clausole regolanti la presente concessione senza che il Concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta.

4. Sussiste per il Concessionario il diritto di rinunciare alla gestione per ragioni motivate tramite invio di regolare preavviso di giorni ____ (____), con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale ____ (____).

ART. 4

(Impiantistica)

1. Il Concessionario è tenuto a prendere in consegna gli immobili, gli arredi e le attrezzature annesse, gli impianti tecnologici e loro apparecchiature di funzionamento nonché i meccanismi di apertura e chiusura degli impianti con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto agibili allo stato di fatto e conformi alle normative ed alle condizioni previste dalla presente convenzione.

2. All'atto della consegna degli impianti sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, l'inventario e lo stato di consistenza degli immobili e dell'attrezzatura

relativa. Tali atti, sottoscritti dalle parti, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione. Inoltre verrà redatto un programma dettagliato degli interventi di ristrutturazione da realizzare durante il periodo di validità della convenzione e che saranno a carico del Comune.

ART. 5

(Uso e apertura degli impianti)

1. Fermo restando l'uso degli impianti per le proprie attività istituzionali, il Concessionario dovrà garantire la disponibilità degli impianti nei giorni ed orari concordati con l'Amministrazione Comunale:

- a tutti i cittadini (che fruiranno degli impianti natatori indipendentemente dall'appartenenza a Società di nuoto);
- ad altre società, associazioni, gruppi sportivi o singoli cittadini che operino con le stesse finalità sportive/associative/di aggregazione sociale riconosciute valide dall'Amministrazione Comunale e secondo le modalità concordate tra il Concessionario e le stesse;
- agli alunni delle scuole nella modalità concordata con l'Amministrazione Comunale;
- a gruppi organizzati che svolgono attività educative e/o ricreative.

Il tutto come meglio specificato all'art. 16 della presente Convenzione.

2. Il Concessionario dovrà impegnarsi a svolgere, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, la più intensa opera di promozione dell'attività natatoria a favore della cittadinanza, in modo da perseguire il massimo utilizzo ai fini sociali degli impianti avuti in concessione.

3. Il Concessionario dovrà assicurare per quanto di sua competenza l'apertura ed il funzionamento degli impianti nel modo seguente:

PISCINE COPERTE – strutture di cui ai punti (i) e (ii) dell'art. 2

dal martedì al venerdì dalle ore ____ alle ore____,

il sabato dalle ore ____ alle ore ____

la domenica e festivi dalle ore ____ alle ore _____ per tutto l'anno solare con esclusione del periodo _____.

PISCINA SCOPERTA – struttura di cui al punto (iii) dell'art. 2

dal martedì al venerdì dalle ore ____ alle ore____,

il sabato dalle ore ____ alle ore ____

la domenica e festivi dalle ore ____ alle ore _____ per tutto l'anno solare con esclusione del periodo _____.

4. Per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno di comune accordo determinati i tempi di chiusura.

5. Eventuali modifiche potranno essere apportate previo accordo tra le parti e

fatte salve eventuali variazioni di carattere contingente

ART. 6

(Oneri del Concessionario)

1. Il Concessionario s'impegna a garantire la continuità e regolarità del servizio, la perfetta efficienza e fruibilità delle piscine comunali secondo i requisiti richiesti dal caso e secondo la diligenza professionale. Allo scopo assicura la presenza e capacità del personale necessario, in ogni ruolo e responsabilità prevista per legge e per gli obblighi del presente capitolato, la perfetta efficienza di impianti e di attrezzature, la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle aree pertinenziali di verde, l'igiene e pulizia di tutti i locali con interventi a cadenza almeno quotidiana, la conduzione e manutenzione del ciclo idrico, sia per le vasche natatorie sia per i locali bagni e docce, con l'obbligo di risultato degli standard previsti e prescritti dalle autorità in materia, effettuando tutte le attività di gestione, di manutenzione ordinaria periodica necessarie al funzionamento e utilizzo delle piscine in condizioni di sicurezza e idoneità, secondo le vigenti disposizioni normative.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14 che segue, non è consentita la subconcessione e/o il subaffidamento della responsabilità degli impianti da parte del Concessionario, che ne mantiene sempre la direzione strategica. Analogamente il Concessionario, anche nel caso di subconcessione e/o subaffidamento, è il diretto responsabile ed il soggetto giuridico titolare dei contratti inerenti la presente Convenzione (ivi comprese le utenze necessarie per il funzionamento degli impianti).
3. Il Concessionario si obbliga altresì a richiedere e mantenere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti e necessari secondo le disposizioni vigenti, per l'esercizio delle piscine comunali, oltre ad essere unico referente delle Autorità competenti.
4. Il Concessionario si obbliga ad essere intestatario e a provvedere, a cura e spese proprie, al pagamento delle bollette relative alle utenze inerenti il calore, l'energia elettrica e l'acqua, al canone radio televisivo. Si obbliga altresì, sempre a cura e a spese proprie, all'acquisto dei prodotti di depurazione, dei materiali di consumo e di funzionamento nonché dei materiali necessari alla manutenzione ordinaria delle piscine comunali.
5. Il Concessionario s'impegna a pagare la tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
6. Il Concessionario si obbliga a produrre, per ogni piscina comunale, entro 30 giorni dalla conclusione della relativa stagione sportiva, il rendiconto di gestione della piscina stessa.

ART. 7

(Responsabilità in ordine all'agibilità)

1. L'Amministrazione Comunale, nella considerazione che l'impiantistica e quindi tutto il "complesso impianti natatori", viene consegnato agibile nello stato di fatto, puntualizza che ogni variazione o modifica della struttura e del complesso

degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, ecc.) che esula da quella che è la manutenzione ordinaria, deve essere soggetta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale che si intende pertanto sinora sollevata da eventuali riscontri da parte dell'autorità tutoria, non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igienicità dell'impianto per manomissioni non autorizzate.

2. Il Comune è, in ogni caso, tenuto a fornire al Concessionario tutte le certificazioni relative all'implantistica del "complesso impianti natatori".

3. Le Parti redigeranno, per ogni impianto, un verbale di consistenza e di presa in consegna così come previsto all'art. 4 che precede.

ART. 8

(Oneri e responsabilità del Comune)

1. Il Comune è tenuto a provvedere, a spese proprie, alle opere di manutenzione straordinaria, salvo che le stesse siano rese necessarie dalla negligenza del Concessionario per mancata manutenzione ordinaria o per difetto di conduzione e controllo.

2. Qualora il Concessionario, alla fine di ogni stagione sportiva e comunque prima della riapertura di ogni piscina, valuti necessario al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e di efficienza della gestione in concessione la realizzazione di lavori non derogabili e non prorogabili di manutenzione straordinaria, può farne proposta al Comune per l'autorizzazione e l'approvazione di spesa con atto determinativo. La proposta del Concessionario deve specificare in una relazione tecnica le motivazioni e la descrizione dei lavori di eseguire, con una proposta economica svolta utilizzando come riferimento i prezzi del relativo Elenco del Comune di Milano o, in alternativa, i prezzi del Bollettino della C.C.I.A.A. di Milano. Il contributo per tali lavori sarà erogato in un'unica soluzione ad avvenuta regolare esecuzione degli stessi (da accertarsi con idoneo atto determinativo del competente ufficio) entro e non oltre i successivi trenta giorni.

3. Per l'esecuzione delle opere qui al precedente punto 2, il Comune potrà stanziare fondi fino a un importo medio annuale complessivo di € ____/00 (____/00), pianificando la relativa spesa necessaria in esito alle proposte di intervento formulate dal Concessionario che è obbligato ad adottare, per quanto applicabili, le vigenti norme del Comune per l'esecuzione di lavori in economia.

4. Il Comune assicura, per ragioni di efficienza e sicurezza, nelle piscine coperte "De Gregorio" e "Olimpia", la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici per il calore.

5. Il Comune garantisce la conformità degli impianti oggetto della concessione alla normativa in materia di edilizia e di sicurezza.

ART. 9

(Programma delle attività e tariffe)

1. Il Concessionario entro il _____ di ciascun anno di convenzione

sottoporrà all'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessore allo Sport, il programma delle attività per l'anno successivo, indicando specificatamente:

- a) per ogni corso: numero dei corsi, utenti a cui è rivolto, durata in settimane, numero delle lezioni settimanali e loro regolamentazione;
- b) per le attività che si svolgono a titolo individuale, modalità d'uso dell'impianto, impianti utilizzati, giorni ed orari;
- c) per le attività agonistiche: impianti utilizzati, giorni ed ore di allenamento e previsione dell'utilizzo degli impianti per gare e manifestazioni.

2. Il piano tariffario è determinato dal Comune, sentito il Concessionario, il quale si impegna a rispettare e a far rispettare le seguenti tariffe medie:

a) nelle piscine "De Gregorio" e "Olimpia":

- corsi per adulti (dopo i 14 anni): € ____,00 (diconsi euro ____/00) all'ora;
- corsi di avviamento allo sport (da 4 a 14 anni): € ____,00 (diconsi euro ____/00) all'ora;
- corsi di acquaticità (genitore – bambino): € ____,00 (diconsi euro ____/00) a lezione di 45';
- ingresso libero: € ____,00 (diconsi euro ____/00) per un massimo di 2 ore, con la riduzione del 50% per gli anziani (dai 60 anni) residenti a Sesto San Giovanni;

b) nella piscina "Longo", dal lunedì al venerdì, escluse le festività:

- ingresso adulti: € ____,00 (diconsi euro ____/00) al giorno, con la riduzione del 50% per gli anziani (dai 60 anni) residenti, tranne sabato, domenica e festivi;
- ingresso ragazzi (fino a 14 anni): € ____,00 (diconsi euro ____/00) al giorno;

sabato, domenica e festivi, il biglietto d'ingresso ha validità 3 ore.

3. Nel rispetto delle tariffe medie indicate, è facoltà del Concessionario praticare tariffe diverse per incentivare la frequenza delle piscine nell'arco stagionale.

4. È altresì facoltà del Concessionario organizzare nelle piscine comunali altre attività diverse dalle discipline di riferimento della FIN e quindi esenti da vincolo tariffario.

ART. 10

(Partecipazione economica del Comune)

1. L'Amministrazione Comunale provvederà a trasferire alla FIN un contributo annuale relativo alle spese connesse alla presente concessione per la gestione degli impianti natatori.

2. Il contributo, per ogni anno di gestione, pari ad € _____ al netto d'I.V.A. e quindi complessivamente pari ad € _____, viene erogato mensilmente in n. 11 rate, quindi con esclusione del mese di dicembre, tutte di pari importo.

3. Dopo i primi 12 (dodici) mesi della concessione, è prevista l'applicazione dell'adeguamento del contributo all'indice Istat.

4. Sono inoltre a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria degli impianti, intendendosi quale manutenzione straordinaria quella delineata dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile. In caso d'urgenza, il Concessionario potrà chiedere d'essere autorizzato a disporre le manutenzioni straordinarie, anticipandone la spesa, salvo rivalsa a carico del Comune a presentazione di regolari titoli di spesa. L'autorizzazione è data dalla Giunta Comunale, sulla base di preventivo di spesa redatto dal Concessionario e vistato dell'Ufficio Comunale preposto al Servizio Impianti Sportivi.

5. Dalla partecipazione del Comune alle spese gestionali non potrà comunque discendere a carico dell'Ente alcuna responsabilità in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile del Concessionario, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo – contabile, sia per l'aspetto fiscale, rimandando in proposito ogni responsabilità al Concessionario.

6. L'Amministrazione, qualora fossero necessari interventi di manutenzione straordinaria, che comportino la chiusura anche parziale dell'impianto potrà riconoscere indennizzi nei confronti del Concessionario previo finanziamento sui competenti capitoli di bilancio. Di comune accordo dovranno essere stabiliti anche i tempi di intervento.

ART. 11

(Pubblicità)

1. È consentito al Concessionario l'esercizio, in nome proprio o con subconcessione, della pubblicità all'interno degli impianti natatori previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

2. L'Amministrazione Comunale è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

3. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità allo spirare della durata della Convenzione.

Art. 12

(Obblighi ed oneri generali e speciali a carico del Concessionario)

1. Il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica del proprio personale addetto ai lavori sopra specificati e dalla Legge sulla previdenza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

2. Il Concessionario sarà pure responsabile dell'idoneità del proprio personale e dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione dei compiti assegnati dalla presente convenzione.

3. Il Concessionario potrà comunque avvalersi di terzi e di Società Sportive

affiliate per tutti gli aspetti della gestione, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale che potrà opporsi per gravi motivi.

4. Tutte le Società Sportive affiliate dovranno, a tale proposito, depositare presso la direzione di ogni singolo impianto, copia delle polizze assicurative da esse stipulate a garanzia e copertura dei rischi derivanti dall'attività nonché per la responsabilità civile.

ART. 13

(Proventi)

1. Sono di spettanza del Concessionario i proventi derivanti da:

- quote per iscrizioni ai corsi di nuoto;
- somme erogate da sponsor o sostenitori;
- somme erogate da società alle quali è stato concesso l'uso degli impianti ai sensi dell'art. 5;
- dagli interessi dei singoli utenti;
- dall'espletamento di gare natatorie;
- da ogni altro uso della struttura oggetto della concessione.

ART. 14

(Sub affidamento)

1. Il Concessionario, fatto salvo quanto già previsto all'art. 6, comma 2 della presente Convenzione, potrà subaffidare o sub concedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, la gestione di cui alla presente concessione, a società sportive o enti di promozione sportiva per attività preagonistiche ed agonistiche, sulla base del criterio del merito sportivo secondo i principi e le regole che governano le discipline del C.O.N.I. e della F.I.N., impregiudicato, in ogni caso, il rispetto di quanto previsto dalla Legge 27.12.2002, n. 289 che, all'art. 90, comma 24., prevede espressamente che *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*.

2. Il Concessionario, ove decida di subaffidare o sub concedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, la gestione di cui alla presente concessione, dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. c) della già citata Legge Regionale n. 27/2006 ed in particolare ai criteri ivi indicati ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 per quanto attiene:

- l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle

attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

- la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
- le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- le modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

3. Resta, in ogni caso, ed a prescindere da quanto previsto al comma 1 che precede, l'obbligo di supervisione tecnica in capo al Concessionario il quale rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune per l'attività svolta e non potrà in alcun modo venire meno agli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione, pena la risoluzione della medesima.

4. Le attività o le parti di attività oggetto della presente concessione che il Concessionario dovesse decidere, ai sensi dei commi che precedono, di subaffidare o subconcedere a soggetti terzi, sono, in ogni caso, inquadrare nel Protocollo di Intesa che sarà sottoscritto tra il Comune, il Concessionario ed il terzo subaffidatario.

5. Tale Protocollo di Intesa, allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante e sostanziale.

ART. 15

(Divieto di sospensione della gestione)

1. La gestione degli impianti natatori oggetto della presente concessione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi gli eventi di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale e all'utenza per una doverosa informazione.

ART. 16

(Gratuità per le attività sociali dell'Amministrazione Comunale)

1. In relazione alla necessità di spazi acqua gratuiti che il Comune destina ad attività ed utilizzi sociali, il Concessionario è obbligato a garantire quanto necessario al funzionamento in efficienza e sicurezza delle piscine comunali: assistenza a bordo vasca con personale di salvamento, ricezione all'ingresso, inservienti al guardaroba, pulizie.

2. Le attività gratuite osservano il calendario, nel periodo di apertura delle piscine:

a) piscina "De Gregorio", lunedì e giovedì dalle h. 09,00 alle h. 14,00, martedì e venerdì dalle h. 10,00 alle h. 12,30;

b) piscina "Olimpia", lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle h. 09,00 alle h. 12,00;

c) piscina "Longo" dal lunedì al venerdì, dalle h. 10,00 alle h. 12,30.

3. Dopo i primi 6 (sei) mesi della concessione, è facoltà del Concessionario proporre al Comune una diversa pianificazione degli spazi acqua per le attività gratuite. In tal caso l'efficacia della nuova pianificazione è considerata approvata dal Comune, ove da quest'ultimo non pervenga al Concessionario una comunicazione motivata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Concessionario.

ART. 17

(Direttore Responsabile)

1. All'atto della stipula della convenzione il Concessionario dovrà comunicare le generalità del Direttore Responsabile della gestione degli impianti natatori al quale l'Amministrazione Comunale farà riferimento per le problematiche conseguenti alla stipula della presente concessione.

ART. 18

(Revoca)

1. La revoca della concessione è possibile nei seguenti casi:

- chiusura degli impianti per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi salvo casi di forza maggiore ed i periodi concordati con l'Amministrazione Comunale;
- reiterate violazioni del programma di attività approvato;
- inadempimento delle attività gestionali che devono essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità pubbliche possono emanare nelle materie indicate;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

2. Salvo motivi d'urgenza, la revoca avrà effetto da _____.

3. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale, con deliberazione motivata.

4. In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il Concessionario è tenuto a restituire gli impianti, gli arredi e le attrezzature e servizi accessori nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso che sarà constatato da due periti di parte e sempre che il deterioramento non sia dovuto a mancanza od omessa manutenzione ordinaria e periodica

5. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza o di revoca, il Comune può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

ART. 19

(Programmazione d'intervento e controversie)

1. Per la definizione degli interventi da programmare siano essi di manutenzione ordinaria o straordinaria sarà competente una Commissione che si riunirà ogni qualvolta si renderà necessario, così composta:

- Direttore settore Cultura, politiche giovanili e sport (o suo delegato) che la presiede;
- Direttore Settore Lavori Pubblici (o suo delegato);
- Presidente della FIN (o suo delegato);
- Direttore Responsabile Impianto (o suo delegato);
- _____
- _____

2. Alla stessa Commissione è demandato il compito di esaminare in via preliminare qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto e a qualsiasi ragione di dare ed avere al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata e bonaria delle questioni controverse.

3. Per le controversie non definite bonariamente fra le parti sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria prevista ai sensi di legge.

ART. 20

(Norme finali)

1. Il Concessionario è tenuto alla piena osservanza delle norme contenute nella presente convenzione; per quanto non espressamente previsto si provvederà mediante accordi, ad effettuare le eventuali integrazioni o modifiche.

2. Per quanto concerne le norme comportamentali si fa riferimento al regolamento per l'uso delle Piscine Comunali approvato dal Consiglio Comunale.

3. Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta. Conseguentemente, la disapplicazione di fatto, anche se reiterata, di una o più pattuizioni ovvero delle clausole contenute nella convenzione medesima non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

4. Per tutto quanto non contemplato nella presente Convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.



PROTOCOLLO DI INTESA

- FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - COMITATO REGIONALE LOMBARDO, corrente in (20137) Milano, alla Via G.B. Piranesi n. 46, P.IVA 01384031007
- COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, corrente in (20099) Sesto San Giovanni (MI), alla Piazza della Resistenza n. 20, P.IVA 00732210968;
- POLISPORTIVA ASD - GRUPPO ESCURSIONISTICO ATLETICO SPORTIVO - GEAS - sez. NUOTO, corrente in (20099) Sesto San Giovanni (MI), alla Via Marelli n. 79, P.IVA

convengono quanto segue

PREMESSO CHE

- F.I.N. è l'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1899, ed è costituita da società, associazioni ed organi sportivi affiliati alla stessa, con lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- F.I.N. svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI (D.Lgs. 8.1.2004, n. 15 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23.7.1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004);
- F.I.N. è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A.), della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Meditarraneenne de Natation (CO.ME.N.), alla Confederation Latina de Natation (CO.LA.N.);
- F.I.N., associazione senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del citato D.Lgs. n. 242/99 e successive modificazioni, dello Statuto del CONI e del proprio statuto, nel settore del nuoto e delle discipline collegate è l'unico interlocutore che – proprio per le sue caratteristiche – può provvedere, nell'ambito delle attività di gestione, a costituire ed a garantire una preparazione sportiva di alto livello ed assicura ampia garanzia sull'uso pubblico degli impianti, sullo sviluppo dell'attività agonistica sia a livello locale che a livello regionale e nazionale, sulla diffusione del nuoto e delle attività connesse anche a livello non agonistico ed a tutela degli usi sociali;
- per tali motivazioni, supportate dalla normativa che regola gli affidamenti degli impianti sportivi sia a livello nazionale (Legge 27.12.2002, n. 289 - art. 90, commi 24 e 25) sia a livello regionale (Legge Regionale 14.12.2006, n. 27), il Comune di Sesto San Giovanni ha affidato, in regime di concessione, alla F.I.N. la gestione delle piscine comunali e l'organizzazione delle attività sportive inerenti l'uso delle stesse;
- all'interno della Convenzione è prevista la facoltà di subaffidare o sub concedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, la gestione derivante dalla detta concessione, a società sportive o enti di promozione sportiva per attività preagonistiche ed agonistiche, sulla base del criterio del merito sportivo secondo i principi e le regole che governano le discipline del C.O.N.I. e della F.I.N., fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla già citata Legge



27.12.2002, n. 289 che, all'art. 90, comma 24., prevede espressamente che *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*;

- le attività o le parti di attività che il Concessionario dovesse decidere di subaffidare o subconcedere a soggetti terzi, saranno, in ogni caso, inquadrare in un Protocollo di Intesa che sarà sottoscritto tra il Comune, il Concessionario ed il terzo subaffidatario sulla base e con riferimento a quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 27/2006 ed in particolare ai criteri ivi indicati ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 per quanto attiene:
 - l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
 - il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
 - il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
 - la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
 - le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
 - la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
 - le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
 - le modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

RILEVATO CHE

- è riconosciuta l'importanza che la Polisportiva GEAS gode sul territorio comunale oltre che i successi ottenuti, in varie discipline sportive e nel nuoto in particolare, a livello nazionale;
- dal 1959, anno in cui l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni inaugurò la piscina scoperta olimpica, GEAS, infatti, ha formato e continua a formare migliaia di giovani, svolgendo così un ruolo sociale rilevante non solo per la città di Sesto San Giovanni ma l'intero Paese;
- ciò ha consentito a GEAS di ricevere dal CONI due riconoscimenti importantissimi come la Stella d'Oro e la Stella d'Argento al merito sportivo;
- GEAS è quindi un interlocutore affidabile, dotato di competenze specifiche in tema agonistico e di formazione degli atleti tant'è che ai recenti Campionati Italiani Assoluti Primavera di Nuoto è risultata essere la prima società sportiva della Lombardia (undicesima assoluta nazionale)

- OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Oggetto e scopo del presente documento è quello di regolare la modalità di gestione degli impianti



affidati in concessione a FIN da parte del Comune di Sesto, per il tramite e con l'ausilio di GEAS, ai sensi di quanto previsto nella Concessione cui il presente documento accede.

I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle parti.

In particolare, FIN e GEAS disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:

- La affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone;
- La organizzazione di manifestazioni e i Calendari di attività;
- La partecipazione alle gare;
- La formazione dei Quadri Tecnico - Dirigenziali;
- L'uso degli impianti sportivi, anche nel rispetto di quanto previsto dalla L. 27.12.2002, n. 289 che, all'art. 90, comma 24., prevede espressamente che *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*;
- Le iniziative culturali.

In ogni caso ed a prescindere da quanto previsto nel presente documento, resta inteso che, così come indicato nella Concessione, grava l'obbligo di supervisione tecnica in capo a FIN la quale rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune per l'attività svolta e non potrà in alcun modo venire meno agli obblighi scaturenti dalla Convenzione, pena la risoluzione della medesima.

Parimenti, in capo FIN resta la responsabilità degli impianti e la direzione strategica sugli stessi. Analogamente FIN resta il soggetto direttamente responsabile ed titolare dei contratti inerenti la presente Convenzione (ivi comprese le utenze necessarie per il funzionamento degli impianti).

- ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

Da sviluppare

- DURATA

Il presente documento ha la durata di due anni sportivi dal momento della sua sottoscrizione.

Esso s'intende inscindibilmente collegato con la Concessione stipulata tra il Comune e FIN cui accede e ne subirà le vicende, fatto salvo in ogni caso il diritto delle Parti di valutare, nel corso della durata del medesimo, ogni diversa regolamentazione.

- COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente documento dovranno essere effettuate per iscritto in lingua italiana e inviate ai seguenti indirizzi:

a) FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - COMITATO REGIONALE LOMBARDO,



all'attenzione.....

b) COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,

all'attenzione.....

c) POLISPORTIVA ASD - GRUPPO ESCURSIONISTICO ATLETICO SPORTIVO - GEAS – sez. NUOTO,

all'attenzione.....

Le comunicazioni dovranno alternativamente essere:

a) consegnate personalmente, mediante raccomandata a mano con ricevuta di ritorno;

b) inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

c) inviate mediante posta elettronica, telegramma o telefax, confermato, in ciascun caso, da raccomandata con avviso di ricevimento nei 5 (cinque) giorni successivi.

- SPESE

Ciascuna Parte sosterrà integralmente i propri costi interni, relativi alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione del presente Protocollo Preliminare, inclusi, in via esemplificativa, quelli per i consulenti legali e fiscali.

- CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Protocollo, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, saranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, al quale ciascuna parte potrà fare ricorso ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

Letto, confermato, sottoscritto

Sesto San Giovanni, li _____

Per la FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - COMITATO REGIONALE LOMBARDO,

Per il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,

Per la POLISPORTIVA ASD - GRUPPO ESCURSIONISTICO ATLETICO SPORTIVO - GEAS – sez. NUOTO,

piscine comunali - stagione sportiva 2009/2010 - tariffe

corsi bisettimanali					corsi monosettimanali									
	abbonamento	n. lezioni	costo / h	media		abbonamento	n. lezioni	costo / h	media	media gen.	autorizzata	+/-		
ragazzi	9 mesi	€ 255,00	76	€ 3,36	€ 3,80	ragazzi	9 mesi	€ 196,00	38	€ 5,13	€ 5,67	€ 4,73	€ 4,80	<u>-€ 0,07</u>
	8 mesi	€ 240,00	68	€ 3,53		8 mesi	€ 180,00	34	€ 5,29					
	7 mesi	€ 215,00	60	€ 3,58		7 mesi	€ 160,00	30	€ 5,33					
	6 mesi	€ 190,00	51	€ 3,73		6 mesi	€ 140,00	26	€ 5,38					
	5 mesi	€ 165,00	43	€ 3,84		5 mesi	€ 120,00	22	€ 5,46					
	4 mesi	€ 140,00	34	€ 4,12		4 mesi	€ 105,00	17	€ 6,18					
	3 mesi	€ 115,00	26	€ 4,42		3 mesi	€ 90,00	13	€ 6,92					
2 mesi	=====				2 mesi	=====								
adulti	9 mesi	€ 270,00	76	€ 3,55	€ 4,39	adulti	9 mesi	€ 210,00	38	€ 5,53	€ 6,56	€ 5,47	€ 6,00	<u>-€ 0,53</u>
	8 mesi	€ 260,00	68	€ 3,82		8 mesi	€ 195,00	34	€ 5,74					
	7 mesi	€ 240,00	60	€ 4,00		7 mesi	€ 180,00	30	€ 6,00					
	6 mesi	€ 210,00	51	€ 4,12		6 mesi	€ 160,00	26	€ 6,15					
	5 mesi	€ 180,00	43	€ 4,19		5 mesi	€ 140,00	22	€ 6,36					
	4 mesi	€ 155,00	34	€ 4,56		4 mesi	€ 120,00	17	€ 7,06					
	3 mesi	€ 130,00	26	€ 5,00		3 mesi	€ 95,00	13	€ 7,31					
2 mesi	€ 100,00	17	€ 5,88	2 mesi	€ 75,00	9	€ 8,33							
baby	9 mesi	€ 295,00	76	€ 3,88	€ 4,76	baby	9 mesi	€ 250,00	38	€ 6,58	€ 8,09	€ 6,43	€ 7,50	<u>-€ 1,07</u>
	8 mesi	€ 285,00	68	€ 4,19		8 mesi	€ 235,00	34	€ 6,91					
	7 mesi	€ 260,00	60	€ 4,33		7 mesi	€ 215,00	30	€ 7,17					
	6 mesi	€ 225,00	51	€ 4,41		6 mesi	€ 190,00	26	€ 7,31					
	5 mesi	€ 195,00	43	€ 4,53		5 mesi	€ 165,00	22	€ 7,50					
	4 mesi	€ 170,00	34	€ 5,00		4 mesi	€ 145,00	17	€ 8,53					
	3 mesi	€ 145,00	26	€ 5,58		3 mesi	€ 125,00	13	€ 9,62					
2 mesi	€ 105,00	17	€ 6,18	2 mesi	€ 100,00	9	€ 11,11							

Sesto San Giovanni, 25 giugno 2009

il funzionario sport e politiche giovanili
Massimo Martini



il direttore cultura, sport e politiche giovanili
Daniela Fabbri

ALL. 3

Acc. 4

Art. 90

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";
 - b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
 - b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.

13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.

18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

- a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
 - 1) assenza di fini di lucro;
 - 2) rispetto del principio di democrazia interna;
 - 3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive;
 - 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
 - 5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
 - 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni;
 - 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
- b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78,

firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
- c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali.

21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

(BUR2006022)

(3.6.0)

Legge regionale 14 dicembre 2006 - n. 27**Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

Art. 2
(Soggetti affidatari)

1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

2. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

3. L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della l. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1.

Art. 3
(Modalità di affidamento degli impianti)

1. Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;
- b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione;
- c) individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto, quali:
 - 1) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
 - 2) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;

- 3) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- 4) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;
- 5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- 6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- 7) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
- 8) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- 9) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- 10) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- 11) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c).

3. Alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Alle selezioni, qualora ricorra il caso di cui all'articolo 2, comma 3, sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4
(Utilizzazione di impianti sportivi scolastici)

1. Gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'articolo 2, comma 1, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

Art. 5
(Esclusioni e deroghe)

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso i quali la pratica sportiva non è consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non di praticanti.

2. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.

3. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 dicembre 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/274 del 5 dicembre 2006)

Art. 15.

Federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.

5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprietà.

Art. 16.

Statuti delle federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.

Art. 17.

Personale

1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999 può continuare ad essere utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.

4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i sessanta giorni successivi.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.

6. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

Art. 19.

- 4-bis.** L'Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
 2. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
 3. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 del presente statuto, comprensivo del tentativo obbligatorio di conciliazione.
 4. L'Assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, è consentita nelle Federazioni sportive nazionali in cui il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto sia superiore a 2000.
 5. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Federazioni, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni sportive nazionali non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.
- 5-bis.** Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

Art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni

sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

1-bis Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

- 1 ter.** La Giunta Nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del CONI relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione interna.
- 2.** La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all'attività di alto livello.
- 3.** La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.

TITOLO V DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Art. 24 – Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate

- 1.** Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce, in conformità all'apposito regolamento, le Discipline sportive associate che rispondano ai requisiti di:
 - a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
 - c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in



Campionati Italiani Assoluti Primavera



Classifica società

POS	CODICE	SOCIETA'	INDIVIDUALI		STAFFETTE		PUNTI
Assoluti Maschi							
1	LAZ-821	Circolo Canottieri Aniene	(31)	185.50	(6)	76.00	261.50
2	LAZ-829	GS Fiamme Oro Roma	(13)	103.00	(4)	74.00	177.00
3	LAZ-854	Larus Nuoto	(16)	122.50	(4)	36.00	158.50
4	CAM-78	Centro Sp.vo Carabinieri	(10)	99.00	(3)	38.00	137.00
5	LAZ-831	Forum Sport Center	(9)	74.00	(3)	26.00	100.00
6	LAZ-53718	GS Forestale	(8)	75.00	(1)	18.00	93.00
7	LAZ-855	Gr.Nuoto Fiamme Gialle	(8)	43.00	(2)	38.00	81.00
8	LAZ-14781	Centro Sportivo Esercito	(10)	78.00			78.00
9	VEN-2169	Plain Team Veneto	(11)	58.00	(3)	16.00	74.00
10	TOS-36645	FiorentinaNuotoClub	(9)	66.50	(1)	2.00	68.50
11	LOM-9314	GEAS Nuoto	(10)	66.00			66.00
12	LOM-9349	Ispra Swim Planet	(8)	41.00	(2)	22.00	63.00
13	EMI-1480	NC Azzurra 91 - BO	(6)	58.00			58.00
14	LOM-9400	Nuotatori Milanesi	(7)	52.50			52.50
15	TOS-30471	Nuoto Livorno	(6)	50.50			50.50
16	LOM-33285	Team Lombardia Nuoto MGM	(8)	37.00	(3)	12.00	49.00
17	LAZ-30955	GS Fiamme Azzurre	(5)	45.00			45.00
18	PIE-540	Rari Nantes Torino	(7)	29.00	(1)	12.00	41.00
19	EMI-3946	CN UISP - Bologna	(6)	35.50			35.50
20	LAZ-819	Aurelia Unicusano	(8)	22.50	(2)	12.00	34.50
21	CAM-41	Circolo Canottieri Napoli	(4)	33.00			33.00
22	CAM-54	Delphinia Sp.Club Napoli	(3)	25.00			25.00
23	TOS-7	Rari Nantes Florentia	(3)	22.00			22.00
	VEN-2321	Veneto Banca Montebelluna	(6)	22.00			22.00
25	BAS-2307	CN Lucano Savigi - PZ	(2)	21.00			21.00
	LOM-52003	Rane Rosse Aquasport	(7)	21.00			21.00
27	VEN-2984	Fondazione M.Bentegodi	(2)	19.00			19.00
28	PIE-4515	Centro Nuoto Torino	(3)	9.00	(1)	8.00	17.00
29	TOS-3133	Nuotatori Pistoiesi	(3)	16.00			16.00
30	LAZ-870	Marina Militare CS Nuoto	(2)	15.00			15.00
31	VEN-5227	Leosport SC - V.franca	(2)	14.00			14.00
32	LIG-123	Andrea Doria	(3)	13.00			13.00
	EMI-245	Imolanuoto	(2)	13.00			13.00
34	MAR-531	Pesaro Nuoto	(2)	12.00			12.00
35	EMI-1427	CooperNuoto	(2)	11.00			11.00
36	CAM-55	Sporting Club Flegreo	(1)	10.00			10.00
	FRI-924	Gymnasium Pordenone	(1)	10.00			10.00
38	AAS-546	Bolzano Nuoto	(2)	9.00			9.00
	VEN-2880	Riviera Nuoto - Dolo	(1)	9.00			9.00
40	EMI-1447	Nuoto Club 91 Parma	(1)	8.00			8.00
41	EMI-1439	Modena Nuoto	(1)	7.00			7.00
42	LIG-128	Rapallo Nuoto	(1)	5.00			5.00
	CAM-35	Olimpic Nuoto Napoli	(1)	5.00			5.00
44	FRI-4462	Usd Kuma - Latisana	(2)	4.00			4.00
	LAZ-25535	Effedue Group - Roma	(1)	4.00			4.00
46	EMI-1457	Nuoto Club 2000 Faenza	(1)	3.00			3.00
	EMI-21917	Nuotatori Estensi	(1)	3.00			3.00
48	SAR-2	Esperia asd - Cagliari	(1)	1.00			1.00
	LOM-73858	Team Insubrika	(1)	1.00			1.00
	FRI-420	Unione Nuoto Friuli	(1)	1.00			1.00